

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Ravello, Casoni, Sacchetto:

Con l'approvazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) il Consiglio regionale ha disposto la sospensione delle procedure autorizzative relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221.

Tale sospensione ha efficacia, ai sensi di legge, sino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e non si applica alle richieste di autorizzazione già licenziate positivamente dalle conferenze dei servizi provinciali.

Al momento della sua approvazione la norma sopra richiamata aveva trovato il suo fondamento nell'improcrastinabile necessità di salvaguardare alcune parti del territorio piemontese dalla proliferazione incontrollata degli impianti fotovoltaici c.d. "a terra", ossia non integrati. Tale tipologia di impianti, benché alimentata da fonte energetica rinnovabile, per sua natura implica infatti impatti di carattere ambientale ed un consumo di territorio di spiccato rilievo e per tale ragione non poteva essere sottratta *ad libitum* al principio di individuazione delle aree non idonee alla loro localizzazione, sancito dall'articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387/2003, solo in virtù del fatto che, al momento dell'approvazione della l.r. 18/2010, non erano ancora state emanate le linee guida nazionali dirette a disciplinare lo svolgimento del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del predetto decreto legislativo.

In proposito vale la pena ricordare che solo a partire dal 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di procedere alla stesura delle linee guida, ha costituito specifici tavoli di lavoro che hanno visto la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri coinvolti e di alcune Regioni, tra le quali il Piemonte. Dopo la sua elaborazione, lo schema di linee guida è stato oggetto di confronti tecnici in molteplici sedute interregionali fino ad essere poi esaminato nelle sedute tecniche della Conferenza unificata svoltesi il 22 febbraio 2010 e il 15 aprile 2010 ed approvato in sede politica il successivo 8 luglio, senza tuttavia approdare – al momento dell'approvazione della l.r. 18/2010 – alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed alla conseguente entrata in vigore.

Nel frattempo si è sviluppato un costante orientamento della Corte costituzionale che vuole negata alle Regioni, in assenza di linee guida nazionali, la possibilità di adottare criteri generali volti alla individuazione delle aree e dei siti ove è preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici.

Tale situazione di stallo ha quindi costretto la Regione, suo malgrado, ad individuare uno strumento che consentisse temporaneamente di salvaguardare alcuni siti da interventi i cui effetti, pur pregevoli sotto il profilo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, avrebbero avuto come inevitabile risvolto la compromissione di aree ricomprese nelle aree di esclusione indicate al paragrafo 3.3 della Relazione programmatica dell'energia approvata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221.

Solo con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” sono state emanate; le stesse sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010, con ciò ponendo finalmente la Regione nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori piemontesi di pregio evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, tra le quali non vanno sottaciute ma evidenziate in particolare quelle estetiche, naturalistiche ed agricole.

Le suddette Linee guida stabiliscono infatti le condizioni per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e determinano, tra l’altro, i criteri e le condizioni sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. burden sharing).

Più specificamente le Regioni sono chiamate a *“conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili”* attraverso atti di programmazione congruenti con la quota di burden sharing loro assegnata ai sensi della legge 244/2007, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. *“Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni – prosegue il testo del decreto ministeriale - nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole.”* (paragrafo 17.2).

Nelle more dell’emanazione del decreto di assegnazione della relativa quota di burden sharing, le Regioni possono tuttavia individuare le aree non idonee *“senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2”*. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del sopra citato decreto ministeriale le Regioni *“provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell’ambito dell’atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto”* (paragrafo 17.3.).

In considerazione del fatto che è sempre più elevato il numero di istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra” di grande potenza e di notevole occupazione di suolo e che al momento sono appena stati avviati i lavori per la definizione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili da assegnare alle Regioni, nonché tenuto conto della necessità di superare la sospensione delle procedure autorizzative disposta dall’articolo 27 della l.r. 18/2010, risulta indispensabile procedere tempestivamente ad una prima individuazione delle aree inidonee alla localizzazione della fonte solare fotovoltaica, al fine di salvaguardare alcune parti del territorio piemontese dalla proliferazione incontrollata dei predetti impianti, rinviando a successivi atti il recepimento dei restanti aspetti disciplinati dalle Linee guida nazionali e demandando le opportune modifiche o integrazioni a quanto disposto con il presente atto nell’ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati per la Regione Piemonte.

In attuazione del paragrafo 17.1 delle più volte citate Linee guida al fine di individuare le aree e i siti non idonei all’installazione a terra di impianti fotovoltaici, la Direzione Ambiente, la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, la Direzione Agricoltura e la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, nell’ambito delle

rispettive competenze, hanno pertanto avviato la prevista “...istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...”.

In tale contesto, nell’ambito dei tematismi elencati nell’Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, si è tenuto conto delle peculiarità del territorio piemontese, cercando così di conciliare le politiche di tutela del paesaggio e dell’ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Sulla base dell’istruttoria condotta, sono stati individuati come non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree seguenti, esaminati nel dettaglio nel documento allegato e sintetizzati nell’acclusa tabella riepilogativa:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO, i beni culturali e paesaggistici, le vette e crinali montani e pedemontani, i tenimenti dell’Ordine Mauriziano;
2. aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e Aree protette regionali di cui alla l.r. 12/1990 e alla l.r. 19/2009, siti di importanza comunitaria nell’ambito della Rete Natura 2000;
3. aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo, le aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;
4. aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Il documento allegato segnala, inoltre, alcuni ambiti territoriali che richiedono un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti in quanto, pur senza essere compresi nelle aree inidonee, presentano elementi di criticità paesaggistica, ambientale, nonché correlata alla presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità idrogeologica nell’ospitare impianti fotovoltaici a terra.

Tenuto conto che non sussiste una perfetta coincidenza tra le aree individuate come non idonee dal documento allegato al presente provvedimento e quelle di esclusione richiamate dall’articolo 27 della l.r. 18/2010 dedicato alla sospensione delle procedure relative agli impianti fotovoltaici a terra, risulta opportuno prevedere che il presente provvedimento non si applichi alle procedure autorizzative in corso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione concernenti impianti fotovoltaici a terra da realizzarsi in zone diverse da quelle di esclusione indicate al paragrafo 3.3 deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 ed oggetto del precitato articolo 27 della l.r. 18/2010.

Considerato inoltre che l’applicazione dell’inciso contenuto all’articolo 27 della l.r. 18/2010 relativo alla non applicabilità della sospensione delle procedure autorizzative “alle richieste di autorizzazione già licenziate positivamente dalle conferenze dei servizi provinciali” ha creato significativi problemi applicativi con riferimento ai procedimenti pendenti presso le Amministrazioni comunali che analogamente avevano visto già positivamente conclusa la inerente istruttoria, si rende altresì opportuno stabilire che il presente provvedimento non si applichi alle procedure autorizzative di competenza comunale la cui istruttoria risultava conclusa positivamente alla data del 5 agosto 2010, data di entrata in vigore dell’articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 18;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

viste le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il decreto 10 settembre 2010;

vista la d.g.r. n. 30 – 12221 del 28 settembre 2009;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali
nella seduta del 10 dicembre 2010;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento recante “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione a terra di impianti fotovoltaici ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e si applica a tutte le procedure autorizzative in corso o avviate successivamente a tale data, fatta eccezione per:
 - 1) le procedure autorizzative in corso concernenti impianti fotovoltaici a terra da realizzarsi in zone diverse da quelle di esclusione indicate al paragrafo 3.3 dalla Relazione programmatica dell’energia approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221;
 - 2) le procedure autorizzative di competenza comunale la cui istruttoria risultava conclusa positivamente alla data del 5 agosto 2010, data di entrata in vigore dell’articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 18;
- c) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente provvedimento cessa la sospensione delle procedure autorizzative di cui all’articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 18;
- d) di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., nell’ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3. DELLE LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 in attuazione a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le quali sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010.

Ai sensi del Paragrafo 17.1 delle suddette Linee guida, al fine di procedere all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili le Regioni devono avviare *"... un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ..."*.

In attuazione di tale disposizione e del successivo paragrafo 17.3, che – nelle more dell'emanazione del decreto di assegnazione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata – consente alle Regioni di individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di c.d. *burden sharing*, la Direzione Ambiente, la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, la Direzione Agricoltura e la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno avviato la suddetta istruttoria per l'individuazione delle **aree e dei siti non idonei**, come previsto dal Paragrafo 17 delle Linee guida nazionali. In tale operazione si è tenuto conto delle peculiarità del territorio piemontese, cercando così di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Nelle pagine seguenti sono inoltre segnalati ambiti territoriali (indicati come **aree di attenzione**) che, pur non compresi nelle aree escluse, risultano scarsamente idonei ad ospitare impianti fotovoltaici a terra in considerazione della loro rilevanza paesaggistica ed ambientale, nonché della presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e/o perché gravati da situazioni di pericolosità idrogeologica. In tali ambiti risulta quindi necessario porre un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Si ricorda a tal proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 40/1998, non è consentita una segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni, tale da eludere la sottoposizione ai procedimenti di VIA dei progetti o, più in generale, di eludere gli obiettivi che

L'applicazione del d.lgs. 387/2003 si propone al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio.

L'istruttoria, in altre parole, dovrà tenere conto della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, "del cumulo con altri progetti"¹.

Pertanto, la valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti, a maggior ragione qualora non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale.

Tra i principali provvedimenti normativi e amministrativi che presiedono alla salvaguardia del territorio sono stati presi in considerazione:

- la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

¹ Nel solco tracciato dalla direttiva europea 85/337, l'articolo 4, comma 5 della legge regionale 40/1998 in materia di valutazione di impatto ambientale, dispone che: *"Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi"*.

In particolare la direttiva 85/337, all'articolo 4, comma 2 ha conferito agli Stati membri la facoltà di decidere l'eventuale assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale di progetti mediante la fissazione di soglie, caso per caso, ovvero mediante la combinazione di ambedue i criteri. In entrambi i casi lo Stato membro deve tener conto dei criteri fissati all'Allegato III, fra i quali è incluso quello del cumulo con altri progetti.

Il legislatore nazionale ha scelto, fin dall'emanazione dell'atto di indirizzo, d.p.r. 12 aprile 1996 il criterio della fissazione di soglie.

Sul punto specifico dei rapporti fra ordinamento giuridico nazionale e disposizioni comunitarie, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6836 del 22/11/2006, ha posto la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito ai contenuti del citato articolo 4 della direttiva, ovvero se il predetto articolo 4 crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all'Allegato III.

La Corte di giustizia ribadisce, in linea con la costante giurisprudenza, l'obbligatorietà in capo all'autorità competente di tener conto del criterio del cumulo e degli altri criteri previsti all'allegato III, anche in un ordinamento giuridico in cui si fosse optato per il criterio delle soglie.

In altre parole, come efficacemente osservato dal TAR Sardegna, 30 marzo 2010, n. 412, non è consentita l'applicazione eccessivamente generica della direttiva, dovendo il criterio della predeterminazione delle soglie essere necessariamente completato da quello inerente il cumulo dei progetti.

L'obiettivo e la finalità della direttiva sono infatti molto ampi, la fissazione delle soglie costituisce un mero meccanismo facilitatore per lo Stato membro, al di là e oltre il quale permane l'obbligo di porre specifica attenzione al criterio del cumulo e agli altri criteri stabiliti all'allegato III.

Lungi dall'aprire ad un'applicazione disomogenea della legge sul territorio regionale, tale principio, essendo necessariamente legato all'ubicazione del progetto e dovendo tener conto del contesto ambientale di riferimento, non può essere predeterminato a monte ed è demandato al prudente apprezzamento dell'autorità competente.

- il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico);
- il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio);
- il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- il decreto ministeriale 25 marzo 2004 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);
- il decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);
- il decreto ministeriale 5 luglio 2007 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);
- il decreto ministeriale 5 luglio 2007 (Elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po);
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo);
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 del (Nuove norme in materia di aree protette);
- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2002 n. 46-5823 (Individuazione dell'elenco aggiornato dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del Piemonte);
- la deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2002 n. 45-6656, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 2009 n. 2-11830 (Indirizzi per l'attuazione del PAI);
- la deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 (Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. Adozione del Piano Paesaggistico Regionale);

- la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2010, n. 87-13582 (Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato");
- la deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio 2010 n. 32-287 (Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 87-13582 del 16 marzo 2010);
- la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271 (Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale);
- la determinazione dirigenziale del 20 luglio 2010 n. 460 (Presenza d'atto del documento tecnico per l'attuazione del progetto di candidatura UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato");
- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148 (D.G.R. n. 32-11356 del 4.5.2009 – P.I.C. n. 1e "Agricoltura e Qualità" – Misura 5 - Azione 2. Adozione della "Carta della Capacità d'uso del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli).

Il presente provvedimento ha efficacia a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e si applica a tutte le procedure autorizzative in corso o avviate successivamente a tale data, fatta eccezione per:

- a) le procedure autorizzative in corso concernenti impianti fotovoltaici a terra da realizzarsi in zone diverse da quelle di esclusione indicate al paragrafo 3.3 dalla Relazione programmatica dell'energia approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221;
- b) le procedure autorizzative di competenza comunale la cui istruttoria risultava conclusa positivamente alla data del 5 agosto 2010, data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 18.

Ai sensi del Paragrafo 17.3 del sopra citato decreto ministeriale del 10 settembre 2010, quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.

AREE INIDONEE

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree seguenti, altresì riportati nella tabella allegata, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

Si evidenzia che, in attuazione del citato decreto, la Regione Piemonte ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale con Delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 la quale specifica che "... a far data dall'adozione del Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 in esso contenute, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 c. 9 del codice stesso".

1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO

I siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO sono inidonei all'ubicazione di impianti fotovoltaici a terra.

Specificatamente, a tutela dei siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO in Piemonte (Complesso dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude), nonché in applicazione di quanto indicato all'art. 33, comma 5, lettere a) e b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 e posto in salvaguardia "...non sono consentiti interventi che alterino la percezione visiva dei luoghi dalle strade e dai punti frequentati dal pubblico", all'interno delle perimetrazioni dei siti soprarichiamati.

Tali ambiti, individuati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono riportati nella Tavola P2 del P.P.R.².

Normativa di riferimento:

- art. 33, comma 5, lettere a) e b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 recante "Norme per i siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO";
- artt. 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. .

² <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm>

1.2. Siti UNESCO - candidature in atto

Le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO – core zone – analogamente ai siti già inseriti nel Patrimonio UNESCO, sono inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, al fine di tutelare la percezione visiva dei luoghi, in sintonia con quanto indicato all'art. 33, comma 5, lettere a) e b), del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 e posto in salvaguardia e in sintonia con i provvedimenti amministrativi sotto richiamati, che dettano criteri essenziali nella pianificazione e nell'uso dei territori ai fini del favorevole recepimento degli ambiti oggetto di candidatura.

Tali ambiti sono individuati all'allegato 2 della d.g.r. 16 marzo 2010 n. 87-13582.

Normativa di riferimento:

- deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2010 n. 87-13582³ recante "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato";
- deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2010 n. 32-287 recante "Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 87-13582 del 16 marzo 2010";
- determinazione dirigenziale n. 460 del 20/07/2010 (Preso d'atto del documento tecnico per l'attuazione del progetto di candidatura UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato").

1.3. Beni culturali

Sono inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra le aree oggetto di tutela dei beni di cui all'art. 10, comma 4 del d.lgs. 42/2004. In particolare, al comma 4 sono richiamate le lettere: f) le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, e strade ed altri spazi aperti urbani d'interesse artistico o storico; l) le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Le funzioni di tutela di tali beni sono attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha provveduto alla loro individuazione⁴.

Normativa di riferimento:

- art. 10, lettere f), g) ed l) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1.4. Beni paesaggistici

Sono inidonee le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del d.lgs. 42/2004, comma 1 lettera a) "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali" e lettera b) "le ville, i giardini e i parchi non tutelate dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro bellezza non comune."

³<http://www.paesaggivitivinicoli.it/>

⁴ <http://www.beniarchitetonici piemonte.it/>

I beni qui indicati si distinguono, da quelli di cui all'art. 136, comma 1 lettera c) e d), di seguito elencati quali "Aree di attenzione", in virtù del loro carattere prevalentemente puntuale e/o di modesta estensione areale.

Tali ambiti sono riportati nell'elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.⁵.

Normativa di riferimento:

- art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

1.5. Vette e crinali montani e pedemontani

In conformità a quanto indicato all'art. 13 del Piano Paesaggistico Regionale, a salvaguardia dei paesaggi e dei con visuali a questi associati, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra è inidonea "in un intorno di 50 m per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4"⁶.

Normativa di riferimento:

- art. 13 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

1.6. Tenimenti dell'Ordine Mauriziano

Sono inidonee le aree degli ex tenimenti dell'Ordine Mauriziano individuati nell'allegato C delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale in quanto "... luoghi che per le loro specificità storiche, ambientali e paesaggistiche connotano la storia e la tradizione piemontese".

Normativa di riferimento:

- art. 33, comma 7 – Allegato C - Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

2. AREE PROTETTE

2.1. Aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e Aree protette regionali di cui alla l.r. 12/1990 e 19/2009, siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000

Le aree protette, sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale, sono inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.

⁵ <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm>

⁶ Vedi nota precedente

In particolare, tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici".

Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.

Tali aree sono individuate sulla cartografia tematica regionale disponibile presso il sistema informativo regionale⁷.

Normativa di riferimento:

- direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (Costituzione di un "Parco nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie);
- d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- d.m. 2 marzo 1992 (Istituzione del Parco nazionale della Val Grande);
- l.r. 22 marzo 1990 (Nuove norme in materia di aree protette);
- l.r. 22 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

3. AREE AGRICOLE

3.1. Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.

Sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.

Ai fini dell'attuazione, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l'individuazione della classe di capacità d'uso dei suoli è quello adottato con D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010. In particolare, la perimetrazione delle diverse classi di capacità d'uso dei suoli ricadenti nelle aree di pianura e di fondovalle collinare è desunta dalla Carta di Capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000⁸ per tutte le aree ove tale strumento è disponibile (al momento dell'adozione del presente documento sono cartografate a tale scala le aree di pianura e di fondovalle collinare); per tutte le altre aree la perimetrazione è desunta dalla Carta a scala 1:250.000⁹.

⁷ <http://gis.csi.it/parchi/dati.htm>

⁸ http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm

⁹ http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm

Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a scala aziendale in relazione all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli e di proporre una riclassificazione delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione Agricoltura – Settore Tutela e valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino - corredata da una relazione pedologica redatta secondo le modalità e le indicazioni contenute nella d.g.r. n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010¹⁰.

Le aree di prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli possono essere considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici fino al limite massimo di 1 MW nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende realizzare l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di integrare il reddito agricolo e rispetti i requisiti dimensionali definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda; per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola);
- l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo;
- l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo;
- la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo).

Normativa di riferimento:

- circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009;
- l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- Piano Territoriale Regionale approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32;
- regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2005 n. 2-9977 "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Prima proposta di modifiche al Programma per l'anno 2008. Approvazione";
- deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2009 n. 26-11745 "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2 - 9977 del 5 novembre 2008";

¹⁰ I manuali operativi e di campagna e la scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna che costituiscono la metodologia regionale sono scaricabili dal sito web della Regione alla pagina:
http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/documentazione/capacita.htm

- deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale.
- deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.

3.2. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.

In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola vitati destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..

I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto¹¹.

La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e/o dai servizi Agricoltura delle Province e delle Comunità Montane.

Normativa di riferimento:

- regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32.

3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico

In considerazione della strategicità degli interventi tesi a ridurre l'utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e di II grado¹².

Normativa di riferimento:

- Piano Irriguo Nazionale;

¹¹ http://www.regione.piemonte.it/agri/osser_vitivin/vit_difficile/doc.htm

¹² I riferimenti dei Consorzi irrigui di II grado sono consultabili alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/agri/sibiweb/index.htm>

- legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste";
- legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione".

4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree comprese all'interno della fascia fluviale A e B, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da frane attive e quiescenti (Fa, Fq);
- le aree interessate da trasporto di massa su conoidi, quindi conoidi attivi o potenzialmente attivi Ca e Cp;
- le aree soggette a valanghe;
- le aree caratterizzate da esondazioni a pericolosità molto elevata Ee ed a pericolosità elevata Eb;
- le aree a rischio idrogeologico molto elevato RME (ZONA 1 e ZONA 2, ZONA B-PR e ZONA I) che ricomprendono anche le aree del Piano straordinario PS267.

Per una puntuale identificazione delle aree sopra elencate lungo i corsi d'acqua della Regione Piemonte si può fare riferimento alla seguente cartografia PAI:

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e Varianti alle fasce fluviali¹³;
- Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" ovvero successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI¹⁴;
- Elaborati cartografici dei Piani regolatori *comunali vigenti* relativi al quadro di dissesto derivante dagli studi di compatibilità al PAI degli strumenti urbanistici.

Sono da considerarsi aree non idonee quelle individuate come aree di Classe IIIa e IIIc nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti.

Sono da considerarsi altresì inidonee le aree di Classe IIIb (e relative sottoclassi, individuate nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti) sino alla realizzazione delle opere di riassetto idraulico.

Normativa di riferimento:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI.

¹³ <http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php>

¹⁴ <http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home.html>

AREE DI ATTENZIONE

Sono indicate di seguito le tipologie di aree che, pur essendo soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

Le aree di seguito richiamate, soggette a dispositivi di tutela paesaggistica, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici a terra e/o aree degradate o compromesse da attività antropiche in cui inserire tali impianti.

L'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree di seguito indicate sarà quindi possibile assicurando l'assoluto mascheramento degli impianti in qualsiasi periodo stagionale a tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela.

La progettazione di tali impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42", escludendo la possibilità di redigere una relazione paesaggistica semplificata, come introdotta per alcune tipologie di intervento con D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139.

Per gli interventi previsti in aree di attenzione quali i Siti di candidatura UNESCO (Buffer zone) e le Zone Tampone dei Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, non direttamente assoggettati a provvedimenti di tutela paesaggistica, si richiede in ogni caso la redazione di uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

Sono di seguito segnalate le seguenti aree di attenzione:

- Aree individuate ai sensi del d.lgs. 42/2004 art. 136 comma 1 lettere c) "...i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ...e lettera d) "...le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo

spettacolo di quelle bellezze”; tali ambiti sono riportati nell’elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.;

- Aree individuate ai sensi del d.lgs. 42/2004 art 142 “aree tutelate per legge”;
- Aree individuate quali “Buffer zone” nella candidatura UNESCO secondo quanto indicato nella la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2010 n. 87-13582 - Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” e Determinazione Dirigenziale n. 460 del 20.07.2010; tali ambiti sono individuati all’allegato 2 della d.g.r. 16 marzo 2010 n. 87-13582;
- Le “Zone tampone” dei siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO in Piemonte (Complesso dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude) reperibili al sito www.unesco.beniculturali.it.
- Aree individuate negli elaborati di PRGC approvati, ai sensi dell’art. 24 commi 1) e 2) della l.r. 56/77.

Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio

Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.¹⁵ (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell’elenco approvato dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 46-5823 del 15 aprile 2002¹⁶ sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l’installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Per queste aree, la progettazione di impianti fotovoltaici dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l’impianto fotovoltaico rientrano nell’area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all’utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell’area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime.

Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola in cui si intende realizzare l’impianto fotovoltaico rientrano nell’area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.

¹⁵ <http://www.regione.piemonte.it/agri/vetrina/prodottitipici/dopigp/index.htm>

¹⁶ <http://www.regione.piemonte.it/agri/vetrina/prodottitipici/pat/index.htm>

Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche

Gli ambiti di seguito indicati, pur non compresi nelle aree di esclusione, risultano scarsamente idonee ad ospitare impianti fotovoltaici a terra in considerazione della loro problematiche connesse a situazioni di rischio geologico ed idraulico, per le quali risulta necessario un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

In considerazione del livello di pericolosità che contraddistingue le aree di seguito richiamate, pur non escludendo la possibilità che in sede progettuale possano essere individuati ambiti di fattibilità, si raccomanda un elevato livello di attenzione nelle istruttorie riguardanti progetti ubicati nelle seguenti aree:

- fascia fluviale C, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena catastofica;
- fasce a pericolosità media o moderata Em lungo il reticolo idrografico minore.

Per una puntuale identificazione delle aree sopra elencate lungo i corsi d'acqua della Regione Piemonte si può fare riferimento alla seguente cartografia:

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e Varianti alle fasce fluviali⁸;
- Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" ovvero successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI⁹;
- Elaborati cartografici dei Piani regolatori comunali vigenti.

Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Tali zone sono individuate dalla Regione Piemonte ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici (recentemente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE). Per tali aree vige l'obbligo di espletare la procedura di "Valutazione di incidenza" per tutti i piani o progetti suscettibili di interferire con la conservazione delle specie di Uccelli in direttiva o con gli habitat che ne consentono la loro conservazione. La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata dalla relazione per la valutazione di incidenza di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 e riportata altresì nell'allegato C della l.r. 29 giugno 2009, n. 19.

Zone Naturali di Salvaguardia

Le zone naturali di salvaguardia, definite all'articolo 5 della citata l.r. 19/2009, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 4 giugno 2010, n. 193, con decorrenza dall'entrata in vigore del Titolo II della l.r. 19/2009, non sono più classificate come "area protetta". Per tali aree è

⁸ <http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php>

⁹ <http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home.html>

prevista una diversa forma di tutela, inserita nel DDL 54 all'esame del Consiglio regionale, che le individua come parte integranti della Rete Ecologica regionale, con la stessa valenza dei "Corridoi ecologici". La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata dalla relazione per la valutazione di incidenza di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 e riportata altresì nell'allegato C della l.r. 19/2009. Nel caso in cui sulla Zona naturale di salvaguardia sia vigente, il Piano d'area, stralcio del Piano Territoriale regionale, l'ammissibilità dell'intervento deve essere verificata e resa compatibile con le norme di attuazione del Piano.

Corridoi ecologici

I corridoi ecologici, come definiti all'art. 53 dello stesso Testo Unico (ossia come aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della Rete natura 2000), fanno parte della Rete ecologica regionale. La progettazione degli impianti ricadenti in tali aree deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le interferenze qualitative e quantitative sull'area, con riferimento in particolare alle componenti naturalistiche ed alle esigenze di conservazione della continuità ecologica degli habitat naturali e seminaturali.

Sia le Zone di Protezione Speciale, sia le Zone naturali di salvaguardia sono attualmente definite nella cartografia allegata alla l.r. 19/2009 e su di esse si applicano le rispettive normative di riferimento. Sono da ricomprendersi nelle aree di attenzione i corridoi ecologici già individuati negli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, nonché quelli che devono essere ancora individuati nella Carta della Natura, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 19/2009, di competenza del Consiglio regionale.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

AREE NON IDONEE

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO	art. 135 e art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; art. 33, comma 5, lettere a) e b) "Norme per i siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici Perimetrazioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Siti UNESCO - candidature in atto – Core zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei <i>Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato</i> " ; d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 "Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010"; d.d. n. 460 del 20 luglio 2010	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Beni culturali	art. 10, "Beni culturali" lettere f), g) ed l) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	http://www.beniarchitetonicipiemonte.it/

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p align="center">Beni paesaggistici</p>	<p>art. 136, "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; artt. 17 e 26 del Piano Paesaggistico Regionale "Ville parchi giardini aree ed impianti per il loisir ed il turismo" adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm</p> <p>P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici (perimetrazioni di maggior dettaglio sono disponibili al sito http://151.1.141.125/sitap/index.html del MiBAC, nonché presso gli uffici tecnici comunali interessati).</p>
<p align="center">Vette e crinali montani e pedemontani</p>	<p>art. 13, "Aree di montagna", del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm</p> <p>P.P.R. Tavola P4</p>
<p align="center">Tenimenti dell'Ordine Mauriziano</p>	<p>art. 33, comma 7 – Allegato C – "Luoghi ed elementi identitari" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm</p> <p>P.P.R. Allegato C alle Norme di Attuazione del Piano.</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree protette nazionali e regionali, nonché Siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000</p>	<p>direttiva 1992/43/CEE del 21 maggio 1992; r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (Costituzione di un "Parco nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie); d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); d.m. 2 marzo 1992 (Istituzione del Parco nazionale della Val Grande); l.r. 22 marzo 1990 (Nuove norme in materia di aree protette); l.r. 22 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm</p>
<p>Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo</p>	<p>l.r. 5 dicembre 1977, n 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"; Piano Territoriale Regionale approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005; Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articolo 20; deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale; deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.</p>	<p>(http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm) (http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm)</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;</p> <p>regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);</p> <p>decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);</p> <p>Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/oss_er_vitivin/vit_difficile/doc.htm</p>
<p>Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Piano irriguo nazionale di cui alla deliberazione CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 "Linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione" e all'art. 4 commi 31-37 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004);</p> <p>legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione"</p>	
<p>Aree in dissesto idraulico e idrogeologico</p>	<p>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";</p> <p>deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI</p>	<p>http://www.adbpo.it/</p> <p>http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php</p>